

STATUTO



Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata "Hortus Novus - Associazione per la ricerca, l'innovazione e la valorizzazione dell'ortofrutticoltura tipica della provincia di Cuneo - ONLUS", avente personalità giuridica.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Cuneo, via Emanuele Filiberto, 3 presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Cuneo. Ogni variazione di Sede dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire sedi operative diverse, in ragione delle esigenze che potranno appalesarsi.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro; si propone la promozione della ricerca applicata come strumento di valorizzazione del settore agro-alimentare ortofrutticolo della provincia di Cuneo.

In particolare l'Associazione intende:

- supportare ed incentivare l'attività di "ricerca & sviluppo" per la filiera ortofrutticola del territorio cuneese;
- promuovere e curare il trasferimento e la disseminazione dei risultati della ricerca agli operatori del settore attraverso la creazione di un flusso costante di informazioni e di conoscenze tra i vari livelli della filiera che si estrinsechi nell'organizzazione di momenti divulgativi di incontro, convegni e seminari;
- comunicare i risultati dell'innovazione alla società civile, focalizzando l'attenzione sui risvolti percepiti come imprescindibili dai consumatori, quali la tipicità dei prodotti e la sicurezza alimentare, nonché la fruibilità del territorio, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del paesaggio;
- intraprendere e sostenere iniziative volte alla promozione e alla diffusione della territorialità cuneese attraverso percorsi di sviluppo di prodotti e processi

innovativi, nonché alla salvaguardia e al perfezionamento del patrimonio locale di eccellenze produttive.

- svolgere ogni altra iniziativa utile al settore, nel segno dell'innovazione dei contenuti tecnologici sempre più attenti alle esigenze del consumatore dell'ambiente e del territorio;
- promuovere una conoscenza ed una consapevolezza diffusa di un'attività economica che arricchisce il territorio pedemontano e collinare cuneese di biodiversità e di spunti paesistici e culturali.

Art. 5 - Strumenti

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di organismi ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, di associazioni di categoria e di filiera, di singoli operatori attraverso accordi di programma, partecipazioni, contratti ed incarichi professionali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di adesione dei Soci, stabilite in Euro 100,00 per i Soci persone giuridiche ed in Euro 10,00 per i Soci persone fisiche;
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di contribuzione annua stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, da Istituti e Fondazioni bancarie;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 7 - Soci

Possono far parte dell'Associazione:

- gli Enti pubblici territoriali e locali;
- le Organizzazioni dei produttori del settore;
- singole persone fisiche, che svolgano attività attinenti alla filiera ortofrutticola (produttori, trasformatori, tecnici, ricercatori, ecc.), o che comunque condividano gli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione avviene su richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, in cui si sottoscrive la condivisione delle finalità e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, trascorsi i quali si intendono tacitamente accolte.

Art. 8 - Recesso e decadenza

La qualità di Socio viene meno per decesso, recesso o per esclusione, secondo le norme del presente Statuto.

Ogni Socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei conti.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento delle quote annue di contribuzione eventualmente stabilite. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo mediante comunicazione scritta contenente luogo, data e ora della riunione in prima ed in seconda seduta, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

In via ordinaria l'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

I Soci possono intervenire all'Assemblea in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio.

Ogni aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aderenti, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della metà più uno dei Soci.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del/i Revisori dei conti;
- l'indicazione degli indirizzi generali dell'attività associativa;
- l'approvazione di eventuali modifiche statutarie;
- l'adozione di eventuali Regolamenti attuativi.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci, dura in carica cinque anni ed ogni membro è rieleggibile.

In caso di decesso o di recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiamando a ricoprire l'incarico il primo escluso, ovvero cooptando un Socio con l'impegno a sottoporre a ratifica la nomina nella prima Assemblea.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o rassegni le dimissioni.

Il Consiglio di norma si riunisce almeno due volte l'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole

della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Predispone i bilanci consuntivo e preventivo, gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e fissa le quote contributive annuali, che comunque non potranno mai essere superiori alle quote di adesione dei Soci, così come determinate all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 15 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio fra i propri componenti con votazione a maggioranza assoluta dei voti, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. Esso dura in carica cinque anni, quanto il Consiglio che l'ha espresso.

Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. La sua carica può essere revocata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ad egli compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, firma gli atti ed i documenti ufficiali dell'Associazione.

Art. 17 - Revisori dei Conti

La gestione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da uno o tre Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea e che durano in carica un quinquennio. Ad essi compete accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione di accompagnamento al bilancio annuale. Potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà

sociale e procedere in qualsiasi momento ad atti di
ispezione e di controllo.